



Provincia di Benevento

SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti

DETERMINAZIONE N. 1247 DEL 08/07/2021

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL
PROCESSO FUTS/FUTSR ALL'IMPIANTO STIR DI CASALDUNI (BN).
RISOLUZIONE CONTRATTUALE IN DANNO.**

CUP: I64E14000960002

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1028 del 21.05.2018 sono stati aggiudicati definitivamente alla GIANNATTASIO SpA, con sede in Solofra (AV), alla Via Felice De Stefano n. 47, Partita I.V.A. 01994630646, i lavori per la realizzazione degli interventi migliorativi del processo FUTS/FUTSR all'impianto STIR di Casalduni (BN)- CIG 77233734A21 – CUP I64E14000960002, per l'importo al netto del ribasso del 13,10% di € 740.049,68;
- il relativo contratto è stato sottoscritto il 12.10.2018, Rep. n.2718, e Registrato il 10.12.2018 al n.9945 serieIT, all'Agenzia delle Entrate di Benevento per l'importo al netto del ribasso del 13.10% pari ad € 740.049,68, di cui € 10.684,60 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti ribasso;
- la ditta GIANNATTASIO SpA ha prestato polizza fideiussoria definitiva della società ELBA ASSICURAZIONI SpA n. 1266139 del 06.06.2018 e polizza CAR della stessa società ELBA ASSICURAZIONI Spa n. 1266155 del 06.06.2018;
- con verbale del 23.07.2018 è stata effettuata la consegna dei lavori all'Impresa GIANNATTASIO SPA di Solofra (AV);
- secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, che costituisce parte integrante del contratto, i lavori si sarebbero dovuti concludere entro 75 giorni naturali e consecutivi;
- in data 30.07.2018, la ditta appaltatrice ha fatto pervenire una richiesta di proroga motivata dalla difficoltà di eseguire alcuni approvvigionamenti e forniture durante il periodo estivo;
- in data 23.08.2018 un incendio ha interessato il Capannone Ricezione ed alcune altre sezioni di particolare rilevanza per il regolare esercizio dell'impianto, come la sezione di aspirazione e trattamento dell'aria, comprese le torri di abbattimento ad umido (*wet scrubber*) ed il biofiltro;
- la Direzione dei lavori in data 09.09.2018 ha comunicato alla ditta GIANNATTASIO SpA il sequestro dell'area interessata ai lavori di cui all'oggetto, consegnando copia dell'atto di P.P.5546/2018 RGNR mod.44 ed accertando la sussistenza delle condizioni per la sospensione;
- con verbale del 17.09.2018 la DD.LL. ha ordinato la sospensione dei lavori per le motivazioni innanzi esposte e per poter meglio valutare le nuove situazioni che non potevano essere preventivate;
- la sospensione deve intendersi avere efficacia sin dal giorno 24.08.2018, data a partire dalla quale nessuna attività lavorativa avrebbe potuto essere eseguita in ragione dell'evento incendiario occorso;
- in data 10/10/2018, ad esito di ulteriori indagini, la A.G. disponeva un ulteriore sequestro con facoltà d'uso, relativo all'edificio MVS ed all'Impianto Antincendio ed infine e in data 13/10/2018 ha posto sotto sequestro cautelativo anche le sezioni di trattamento aria (*scrubber* - item 501 e 502), sempre concedendo la facoltà d'uso;
- l'incendio che ha interessato l'impianto STIR di Casalduni ha determinato la necessità di porre in essere una serie di attività finalizzate al ripristino funzionale dello stesso, in quanto le lavorazioni inizialmente previste nel progetto a base di gara e nell'offerta migliorativa presentata dall'Impresa in sede di gara, non erano più realizzabili perché danneggiate dall'incendio;
- le condizioni determinate dall'incendio rientrano a pieno nel novero delle circostanze imprevedute e imprevedibili che, a norma dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 consentono la redazione di una variante in corso d'opera.
- con Delibera Presidenziale n. 142 del 26.06.2019 è stata approvata una Perizia di Variante per i lavori resisi necessari a causa del primo incendio, approvata dalla Regione Campania con D.D. n. 170 del 09.08.2019.

- in data 12.09.2019, nelle more della sottoscrizione dell'atto di sottomissione, avvenuto in data 18.12.2019 e registrato al n. 2806/2019 all'Agenzia delle Entrate di Benevento, è stato sottoscritto verbale di ripresa dei lavori.
- in data 20.10.2019, si è verificato un uovo incendio dell'impianto, in particolare è stata investita la sezione dell'impianto relativa alla Raffinazione;
- con verbale di sopralluogo del 28.10.2019 che a seguito dell'incendio occorso in alcune aree sono state momentaneamente precluse dai VVF di Benevento, in quanto necessitano delle verifiche strutturali al comparto Raffinazione;
- dai primi rilievi si è potuto riscontrare che le fiamme non hanno interessato le aree oggetto dei lavori affidati all'impresa Giannattasio S.p.A., anche la parete di delimitazione con l'area confinante (id. Raffinazione) si presentava invasa dal fumo e annerita, vista l'apertura dell'immissione del nastro del sottovaglio (le aree sono state interdette dai VVF e successivamente parte sotto sequestro un'area di ca 500 mq dell'edificio denominato "Post Raffinazione", prescrivendo, tra l'altro, una verifica statica e strutturale dell'edificio);
- con nota prot. n. 4511 del 05.11.2019 si è provveduto a sollecitare la SAMTE affinché procedesse con urgenza alle verifiche strutturali del comparto Raffinazione;
- con Ordine di Servizio n.1 del 21.11.2019 disposto dalla DD.LL. è stato chiesto anche un cronoprogramma esecutivo alla Giannattasio S.p.A. e la valutazione delle lavorazioni a farsi in relazione ad una eventuale sospensione strettamente necessaria per eseguire prove e verifiche ordinate dai VVF.
- in data 27.11.2019 la ditta esecutrice dei lavori, ha trasmesso un programma esecutivo dei lavori;
- con verbale del 28.11.2019 sono stati sospesi parzialmente i lavori per le motivazioni citate in verbale;
- con nota del 02.12.2019 la ditta ha richiesto la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori;
- con provvedimento del 05.12.2019 è stata concessa la proroga del termine per l'ultimazione, prevista come data ultima il 04.02.2020;
- con verbale n. 3 del 30.01.2020, i lavori in oggetto, sono stati nuovamente sospesi a causa dell'incendio verificatosi il 20.10.2019, che ha reso impraticabile una parte dello stabile adibito alla "Raffinazione" (in attesa della verifica strutturale del capannone "ricezione");

Premesso altresì che

- solo in data 24.11.2020 è stata trasmessa dalla SAMTE, ed acquisita al prot. n. 27684 del 25.11.2020, la Relazione strutturale di verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica del capannone "Raffinazione" oggetto dell'incendio del 20.10.2019 all'impianto STIR, a firma dell'Ing. Vincenzo Rosiello, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 598, incaricato dalla SAMTE per le predette verifiche;
- con nota pec del 24.11.2020, acquisita alla Relazione strutturale, è stata invitata la Direzione lavori e l'impresa Giannattasio SpA ad un incontro previsto per il 27.11.2020 presso l'ufficio del RUP, al fine di definire le problematiche che hanno determinato la sospensione dei lavori, nonché procedere alla ripresa dei lavori contrattualizzati e programmati;
- nell'incontro tenutosi il giorno 27.11.2020, presso l'ufficio del RUP, presente la Direzione Lavori, il sig. Domenico Giannattasio e l'avv. Maria L. Guacci per la Giannattasio SpA, valutate le difficoltà che hanno determinato la sospensione dei lavori, alla luce anche della Relazione dell'Ing. V. Rosiello, incaricato dalla SAMTE per la verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio adibito alla Raffinazione dello STIR, si concordava l'immediata ripresa dei lavori, con impegno da parte dell'impresa stessa di fornire in tempi brevi un cronoprogramma dei lavori, necessario ad individuare tempi e realizzazione delle opere contrattualizzate e non realizzate;
- la Direzione dei lavori, con nota pec del 18.12.2020, evidenziava che l'impresa non aveva provveduto alla trasmissione del cronoprogramma richiesto, come da impegno del 27.11.2020, provvedendo a diffidare la stessa *ad horas* per la ripresa delle lavorazioni;
- la Direzione dei lavori con nota pec del 22.12.2020, acquisita al prot. n. 29957 del 22.12.2020, ha comunicato al RUP che l'impresa Giannattasio non aveva ottemperato alla richiesta per la ripresa dei lavori *ad horas*, né aveva provveduto a trasmettere alcun cronoprogramma dei lavori da realizzare, disattendendo alle proprie obbligazioni contrattuali;

Dato atto che:

- il RUP con nota prot. 29985 del 22.12.2020, cessate le cause che avevano determinato la sospensione, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del D.L. n. 50/2016, a seguito della predetta comunicazione della direzione dei lavori, ed al fine di definire l'intervento, invitava e diffidava la ditta Giannattasio SpA alla sottoscrizione, in contraddittorio con la DD.LL., del verbale di ripresa dei lavori presso gli uffici della Provincia - L.go G. Carducci n. 5 - piano Terra, per le ore 15,00 del giorno 23.12.2020.
- in data 23.12.2020 acquisita al prot. n. 30046, è pervenuta nota pec da parte dell'Avv. Maria L. Guacci, che in nome e per conto della ditta Giannattasio SpA, ha invitato e diffidato l'Ente ad astenersi dal redigere qualsivoglia verbale di ripresa dei lavori;

- il giorno 23.12.2020 alle ore 15,00, presso l'ufficio del RUP, come da convocazione, sono presenti il Direttore Dei lavori, Ing. Roberto Iantosca, che unitamente al RUP ed all'Ing. Angelo C. Giordano, Dirigente del Settore Tecnico, alle ore 16,00, constatavano l'assenza dell'Impresa Giannattasio SpA;
- in data 12/01/2021, la DD.LL., unitamente al RUP ed al C.S.E. Ing. Paola Borrelli, hanno effettuato un sopralluogo presso lo STIR, constatando che le aree del cantiere si presentavano incustodite ed in evidente stato di abbandono, oltre al permanere dell'inadempimento contrattuale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa;

Rilevato, pertanto, quanto prevede in tali casi, l'art. 108 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, i cui commi 3 e 4, i quali, rispettivamente recitano: "3. *Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.*";

"4. *Qualora, al di fuori di quanto previsto al co. 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.*"

Considerato che

- l'esecuzione dei lavori, rispetto alle previsioni contrattuali, risulta gravemente ritardata a causa, unicamente, della negligenza dell'appaltatrice talché allo spirare del termine contrattuale ed a tutt'oggi risultano eseguiti lavori per un importo inferiore al 70% di quello contrattuale, come da contabilità dei lavori eseguita dalla DD.LL.;
- la DD.LL., come chiesto dal RUP a seguito del sopralluogo del 12.01.2021, in data 27.01.2021, acquisita al prot. n. 2173, nella quale si evidenzia che tutte le opere eseguite sono state contabilizzate e liquidate all'impresa, e che permangono le condizioni, così come constatato nel sopralluogo del 12.01.2021, di inadempienza da parte dell'impresa delle obbligazioni contrattuali, ha trasmesso la Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108 co.3 del D.Lgs n. 50/2016;
- con nota dell'1.02.2021 prot. n. 2596, ribadendo quanto chiarito nell'incontro del 27.11.2020, circa gli aspetti tecnici ed i ritardi relativi all'esecuzione dei lavori, comunque non dipendenti dalla stazione appaltante, si provvedeva ad evidenziare che alla ditta Giannattasio SpA, oltre all'anticipazione del 20%, dei lavori pari ad € 180.572,13 (fattura n. 6/20 del 16.09.2019 dell'importo di € 180.572,13), sono stati liquidati il primo ed il secondo certificato di pagamento lavori, relativi ai due SAL maturati per l'importo complessivo di € 423.983,21, rispettivamente il 1° SAL (1° certificato di € 141.478,67 oltre IVA) con determina n. 2960 del 17.12.2019 ed il 2° SAL (2° certificato di € 282.504,54 oltre IVA) con determina n. 252 del 06.02.2020, per i quali l'impresa ha formalizzato la cessione del credito, rispettivamente, con la Banca SISTEMA SpA e Banca IFIS SpA, i cui importi sono stati completamente trasferiti da questo Ente ai nuovi creditori;
- con la stessa nota in relazione alle circostanze sopra evidenziate, si invitava la ditta Giannattasio SpA ad effettuare un sopralluogo congiunto presso il cantiere per la verifica in contraddittorio dello stati dei luoghi;
- con nota prot. n. 5422 del 22.02.2021 il RUP, attese le precedenti comunicazioni e diffide e, permanendo il comportamento omissivo, si è provveduto a comunicare all'impresa Giannattasio SpA, l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- le molteplici inadempienze dell'appaltatore, unitamente all'assenza di programmazione ed organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dell'opera, alla pretesa di non riconoscere le responsabilità organizzative e produttive proprie dell'appaltatore, al rifiuto di procedere alla ridefinizione della programmazione dei lavori, nel loro insieme, producono un quadro complessivo di gravità, che la stazione appaltante è tenuta ad esaminare nella prospettiva della buona riuscita dei lavori approvati ed appaltati;
- la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l'istituto peculiare della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore (art. 108 D.Lgs.108/2016), che assorbe l'istituto privatistico e prevede che sia la stessa stazione appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

Considerato altresì che

- in data 05.03.2021, la DD.LL., in risposta alla richiesta del RUP, ha comunicato che dai sopralluoghi effettuati e da quanto si desume dalla relazione particolareggiata trasmessa al RUP con nota pec dell'01.02.2021, si evince con chiarezza:
 - la mancata prosecuzione dei lavori ed assenza delle lavorazioni previste nelle migliorie offerte in fase di gara;
 - la mancata ottemperanza degli ordini di servizio emanati dalla DD.LL., nonché degli obblighi contrattuali;
 - l'abbandono di cantiere;
 - la sussistenza degli estremi per la risoluzione del contratto di appalto in oggetto per grave irregolarità e per grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art.108 c.3 del D.Lgs n. 50/2016;
- con la stessa nota, la DD.LL. ha invitato l'impresa a fornire, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni sia alla DD.LL. e sia al RUP;
- la DD.LL. con nota del 23.03.2021, acquisita al prot. n. 9006 del 24.03.2021, ha comunicato che l'Impresa Giannattasio alla scadenza dei 15 gg. dalla nota del 05.03.2021, non ha prodotto controdeduzioni ed osservazioni di merito rispetto alla richiesta, "constatando il perdurare delle condizioni precedentemente esposte, di abbandono del cantiere e disattendendo alla proprie obbligazioni contrattuali";
- le controdeduzioni dell'appaltatore non sono mai pervenute ed il comportamento dell'appaltatore è stato caratterizzato da ripetute azioni ed omissioni in cantiere ed a livello organizzativo, con mancate risposte alle sollecitazioni della D.LL. e del RUP, senza mai concretare né le proposte di modifica del cronoprogramma né valutazioni sulla tenuta e organizzazione del cantiere;

Atteso che

- in data 07.06.2021 è stato chiesto all'Avvocatura provinciale il parere amministrativo legale per la richiesta di risoluzione in danno anche in relazione all'atto di citazione della Giannattasio SpA;
- l'avvocatura con nota prot. n. 16034 del 29.06.2021, ha trasmesso il parere amministrativo-legale nonché il nulla osta alla conclusione del procedimento amministrativo di rescissione contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto

- di aver definitivamente accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da causare un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, compromettendo il buon esito e la regolare conclusione delle prestazioni affidate e di confermare pertanto la volontà della Stazione Appaltante, già avviata con nota prot. n. 5422 del 22.02.2021, di risolvere il contratto d'appalto Rep. n.2718 del 12.10.2018, registrato il 10.12.2018 al n.9945 serieIT, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6.12 del C.S.A., per:
 - inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori e al mancato rispetto delle ingiunzioni e diffide fatte nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - abbandono di cantiere;
 - grave irregolarità e grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni assunte, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti in contratto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo:

- 1) **di disporre**, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la risoluzione in danno all'appaltatore del contratto d'appalto Rep. n.2718 del 12.10.2018, registrato il 10.12.2018 al n.9945 serieIT, nonché dell'atto di sottomissione del 18.12.2019 e registrato al n. 2806/2019 all'Agenzia delle Entrate di Benevento, stipulati con la ditta GIANNATTASIO SpA, con sede in Solofra (AV), alla Via Felice De Stefano n. 47, Partita I.V.A. 01994630646, per l'appalto di lavori di realizzazione degli "Interventi migliorativi del processo FUTS/FUTSR all'impianto STIR di Casalduni";
- 2) **di notificare** all'appaltatrice e all'Ufficio di direzione lavori copia della presente risoluzione del contratto, disponendo contestualmente che il direttore dei lavori curi e completi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, con il preavviso di cui al comma 6 dell'art.108 del Codice;
- 3) **di comunicare** all'ANAC l'avvenuta risoluzione contrattuale;

- 4) **di dare mandato** al RUP ed al Direttore dei Lavori della adozione degli adempimenti conseguenti di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;
- 5) **di riservarsi** l'escussione della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto di appalto, ed altresì di riservarsi ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati;
- 6) **di notificare** il presente atto all'impresa GIANNATTASIO SpA, con sede in Solofra (AV), alla Via Felice De Stefano n. 47, Partita I.V.A. 01994630646, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dalla suddetta avvenuta notifica.

IL RUP

f.to (RABUANO RAFFAELE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (FUSCO GENNARO)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

